



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



DISTRETTO 34  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)  
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail [naic8fg00b@istruzione.it](mailto:naic8fg00b@istruzione.it)  
Pec [naic8fg00b@pec.istruzione.it](mailto:naic8fg00b@pec.istruzione.it) Tel/fax 081-275676 081- 470664  
Sito web: [www.icquartostanziale.edu.it](http://www.icquartostanziale.edu.it)

Al Personale di Istituto  
Al Sito Web dell'Istituto  
Agli Atti dell'Istituto  
I.C. IV Stanziale

Oggetto: **Gestione lavoratori "fragili" ossia a maggior rischio di complicitanze in caso di Covid19**

Con le novità introdotte dall'Art. 9 del Decreto Covid n.105 del 23 luglio 2021 il Governo ha prorogato le misure emergenziali in materia di disabilità. Nello specifico l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che confermava fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento della condizione di fragilità ed i relativi benefici, è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021. E' stato, inoltre, riconosciuto retroattivamente il diritto anche per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in sintesi l'equiparazione di tale periodo di assenza al ricovero ospedaliero e alla non ricalcolabilità dell'assenza nel periodo di comporta. I destinatari sono i lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita secondo l'articolo 3, comma 1 della legge 104/1992, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità connotazione di gravità secondo l'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. A tali soggetti il comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legge Cura Italia consente di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in smart working, puntualizza la versione aggiornata del comma 2 dell'articolo 26, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero, con relativo trattamento economico. Attraverso tale modifica viene di fatto riconosciuta questa misura per tutto il periodo emergenziale, compreso quello che va dal 1 luglio al 23 luglio 2021, che risultava privo di tutela normativa.

Tale assenza deve comunque risultare da apposita prescrizione emessa dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, sulla base delle certificazioni degli organi medico-legali o della documentazione attestante il riconoscimento di disabilità grave.

Nuova è la previsione secondo cui tali giorni non sono computabili ai fini del periodo di comparto, né incidono sull'eventuale indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore disabile grave. Viene infine confermato il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Ferrione

*Patrizia Ferrione*